

 <p>Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca</p>	Istituto di Istruzione Superiore Professionale e Tecnico "Sebastiano Grandis"	 <p>IIS GRANDIS IPSMAT IPSSCT ITT CUNEO</p>
<p>Cuneo – C.so IV Novembre, 16 - tel. 0171 692623 Cuneo – Via Cacciatori delle Alpi, 2 - tel. 0171 67616 - fax 0171 695794 Sito web www.grandiscuneo.it – e-mail: cnis00300e@istruzione.it</p>		
		Circolare n. 024

Prot. 4618/VII 6

**AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA**

OGGETTO: VIGILANZA

Le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, prima ancora che un obbligo di legge con responsabilità civili e penali, rappresentano un'opportunità per promuovere nella scuola la Cultura della Sicurezza.

Si rammenta ai Docenti, chiedendo loro la massima collaborazione, la necessità di garantire sempre la vigilanza sugli studenti che ci sono affidati, come previsto da normativa.

La vigilanza deve essere esercitata anche durante tutti gli intervalli didattici previsti dalla scansione oraria approvata dal Consiglio di Istituto per la pausa pranzo e nell'intervallo delle lezioni, così come segnalato da prospetto pubblicato sul sito, che indica i Docenti in assistenza e le zone da presidiare.

Si ricorda che **la ricreazione si svolge fuori dalle aule e laboratori**, e che tutti sono tenuti ad uscire nei corridoi. I docenti pertanto dovranno assicurarsi che le aule rimangano vuote per favorire il ricambio aria e garantire una sorveglianza più efficace.

I Docenti ed il personale della scuola sono tenuti a vigilare, impedire, segnalare ed eventualmente sanzionare comportamenti pericolosi o scorretti tenuti dagli alunni.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si rammenta che sono vietati i seguenti comportamenti:

- introdurre nei locali scolastici strumenti di offesa, o comunque tali da costituire pericolo per la propria e l'altrui incolumità;
- correre lungo i corridoi e/o i vani scala o comunque in locali non predisposti a tal fine;
- spingere o spintonare i compagni;
- sedersi o salire sui davanzali delle finestre;
- sporgersi dai parapetti delle finestre, dei vani scala e delle scale in genere;
- scavalcare parapetti o recinzioni;
- lanciare oggetti di qualunque natura anche da finestre o comunque dall'alto;
- fumare o utilizzare fiamme libere all'interno della scuola;
- depositare zaini e/o cartelle lungo i passaggi abituali (ove questo rappresenti un ingombro).

Si ricorda al personale scolastico e a tutta l'utenza che, in base al Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche e relativamente all'uso della sigaretta elettronica.

Per quanto sopra, chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Ogni docente è tenuto ad attenersi alle raccomandazioni sopra riportate.

Grazie per la collaborazione.

Cuneo, 20 settembre 2019

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Milva RINAUDO)**

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3,co 2, d.lgs. 39/93)